

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E LE CLASSI A TEMPO PIENO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER UN PERIODO DI N. 5 (CINQUE) ANNI CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER ULTERIORI N. 2 (DUE) ANNI.

CIG: A005CD5C4F - CPV: 55524000-9

1. Oggetto dell’appalto e importo a base di gara

Il presente disciplinare si riferisce alla gara per l’appalto del SERVIZIO MENSA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E LE CLASSI A TEMPO PIENO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER UN PERIODO DI N. 5 (CINQUE) ANNI CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER ULTERIORI N. 2 (DUE) ANNI, indetta dal Comune di ERCHIE (BR) – AREA AFFARI ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLA PERSONA, per il tramite della Centrale Unica di Committenza c/o l’Unione dei Comuni Montedoro, da affidarsi mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 71 e 108, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 (nel prosieguo anche Codice).

Il luogo di esecuzione del servizio è: il territorio del Comune di Erchie (BR).

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 del D. Lgs. n. 36/2023, si precisa che la presente procedura non viene suddivisa in lotti funzionali in quanto non ne sussistono i presupposti, dal momento che le varie prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un’unica tipologia di servizio.

Il termine per la presentazione delle offerte è ridotto, ai sensi dell’art. 71, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, a 15 giorni a decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell’art. 84 del medesimo decreto, in quanto sussistono specifiche ragioni d’urgenza consistenti nella necessità di aggiudicare la gara in tempi utili all’avvio del servizio di che trattasi entro la data di inizio del prossimo anno scolastico 2023/2024, trattandosi di servizio pubblico essenziale.

La durata complessiva dell’appalto è fissata in CINQUE ANNI, con decorrenza dalla data di effettivo avvio del servizio, con possibilità di rinnovo per ulteriori DUE anni.

Il prezzo posto a base d’asta, comprensivo di tutte le voci di costo, IVA esclusa è di € 5,14 (Euro cinque/14) per ogni pasto erogato, di cui € 5,10 soggetti a ribasso ed € 0,04 (Euro zero/04) non soggetti a ribasso d’asta per oneri di sicurezza.

Tale prezzo è onnicomprensivo di tutti i servizi inerenti alle prestazioni di personale, le spese per l'acquisto delle materie prime da utilizzare nella preparazione dei pasti, le spese di preparazione, distribuzione e trasporto dei pasti e tutte le spese ed altro onere espresso e non dal Capitolato Speciale d'Appalto inerente e conseguente il servizio in oggetto.

In ragione della media del numero dei pasti annui, pari a 27.000, pertanto:

- Il **valore annuo** del servizio viene stimato in € 138.780,00 oltre iva al 4% come per legge (inclusi € 1.080,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta);
- Il **valore dell'appalto per la durata del servizio previsto in cinque anni** viene stimato in € 693.900,00 oltre iva al 4% come per legge (inclusi € 5.400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta);
- Il **valore dell'appalto per la durata del servizio previsto in sette anni** viene stimato in € 971.460,00 oltre iva al 4% come per legge (inclusi € 7.560,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)

Tali **valori** sono, tuttavia, indicativi e potranno essere soggetti a variazione in aumento o diminuzione ferme restando le condizioni di aggiudicazione senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

1.Bis - Clausola sociale

Ai sensi dell'art. 57 del Codice la Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di assumere il personale in servizio presso il gestore uscente. Le specifiche riguardanti il personale in servizio nella precedente gestione (dati anagrafici, data di assunzione, mansione, livello di inquadramento) sono riportate in allegato al presente disciplinare.

2. Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente disciplinare, costituiti da:

- 1) **operatori economici con idoneità individuale** di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro) e d) (consorzi stabili), dell'articolo 65, comma 2, del Codice;
- 2) **operatori economici con idoneità plurisoggettiva** di cui alle lettere e) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), f) (consorzi ordinari di concorrenti), g) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e h) (gruppo europeo di interesse economico- GEIE), dell'articolo 65, comma 2, del Codice;
- 3) **operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi** ai sensi dell'articolo 67 del Codice;

4) operatori economici con sede in altri stati membri dell'Unione Europea.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Gli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento devono indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente; il medesimo obbligo si applica agli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete.

3. Condizioni di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali:

- **sussistano le cause di esclusione di cui agli articoli 94, 95, 96 e 98 del Codice;**
- **sussistano le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;**
- **sussistano le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;**
- **sussistano altre cause di esclusione previste dalla legge.**

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'articolo 68, comma 14 del Codice, è vietato partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

E', altresì, vietato, ai sensi dell'articolo 68, comma 14 del Codice, ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b (*consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro*), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima procedura. È, infine, vietato, ai sensi dell'articolo 36, comma 5, del Codice, ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera c (*consorzi stabili*), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima procedura. **È, altresì, prevista, sempre a pena di esclusione, l'espressa accettazione degli obblighi derivanti dall'allegato Patto di integrità unita all'impegno, in caso di aggiudicazione, alla sua stipula e osservanza.**

Ciascun concorrente deve inoltre dichiarare di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento approvato dal Comune di Erchie con Delibera di GM n. 91 del 21.10.2014, impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

4. Informazioni complementari e prescrizioni contrattuali

4.1. Responsabile Unico del Progetto

Il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Glauco Caniglia, tel.0831/768372 - e-mail: affarigenerali.comune.erchie@gmail.com – casella PEC: protocollo.comune.erchie@pec.rupar.puglia.it

4.2. Consultazione della documentazione di gara e sopralluogo

La documentazione di gara è visionabile sul sito istituzionale del Comune di Erchie: <https://www.comune.erchie.br.it/> nonché sul profilo del committente: <https://montedoro.traspare.com>

Il sopralluogo è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara. La visione dei luoghi relativi all'esecuzione del servizio da parte del titolare o legale rappresentante della Ditta, o procuratore speciale munito di procura da cui lo stesso trae i poteri di firma, o soggetto da questi incaricato e munito di atto di delega, è indispensabile ai fini della formulazione dell'offerta.

Il sopralluogo, dovrà essere effettuato entro e non oltre 5 giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle offerte.

La data del sopralluogo verrà concordata con 3 o 4 giorni di anticipo con il personale dell'Area "Affari Istituzionali e Servizi alla Persona" (tel. 0831 768372 – email: affarigenerali.comune.erchie@gmail.com).

Al termine del sopralluogo verrà rilasciata la corrispondente attestazione, che dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa di gara.

Ogni soggetto potrà effettuare il sopralluogo per una sola Ditta Appaltatrice.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, la presa visione dei luoghi deve essere effettuata da un rappresentante della Ditta Appaltatrice mandataria/capogruppo.

4.3. Chiarimenti

È possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere all'appalto, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, nei tempi stabiliti dall'art. 5 del Regolamento disciplinante la gestione della gara telematica.

Il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti è fissato per il __.__.2023 alle ore ____.

4.4. Modalità di presentazione della documentazione

Le modalità e i tempi di presentazione dell'istanza di partecipazione, dell'offerta e della documentazione amministrativa sono contenuti nel Regolamento disciplinante la gestione della gara telematica.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'istanza di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla stazione appaltante.

I concorrenti compilano e presentano il Documento di gara unico europeo (DGUE) in formato elettronico, redatto in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento dalla Commissione Europea.

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che, in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione, inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione europea dovranno essere espressi in euro.

Ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 36/2023 si ricorre all'istituto del **soccorso istruttorio** per:

“a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;

b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente”.

Nei suddetti casi, viene assegnato al concorrente un termine perentorio non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara.

4.5. Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 29 del Codice **tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate tramite il portale di gestione della gara telematica (<https://montedoro.traspare.com/>) e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata**

indicato dai concorrenti.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate al Responsabile Unico del Progetto, alternativamente tramite e-mail (affarigenerali.comune.erchie@gmail.com) ovvero mediante posta elettronica certificata (protocollo.comune.erchie@pec.rupar.puglia.it); diversamente, l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4.6. Finanziamento

L'appalto è finanziato prevalentemente da risorse del bilancio comunale, e in parte, dal contributo regionale di cui alla L.R. n. 31/2009.

4.7. Subappalto

È ammesso il subappalto del servizio oggetto della presente procedura di affidamento ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 109 del Codice.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dagli artt. 94, 95, 96 e 98 del Codice e devono compilare un proprio DGUE fornendo le informazioni richieste.

È vietata ogni forma di cessione del contratto di appalto.

4.8 Ulteriori disposizioni

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato nel bando per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'art. 110 del Codice.

Ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827 del 1924, in caso di offerte uguali, la stazione appaltante deve procedere all'esperimento del tentativo di miglioria delle offerte,

anche laddove non siano presenti alla seduta tutte le imprese concorrenti. Solo in difetto di offerte migliorative e, se anomale, in difetto di valida giustificazione è possibile procedere con il sorteggio tra le offerte uguali (cfr. TAR Puglia - Lecce, sez. II, sentenza n. 2073 del 01.08.2014; cfr. anche pareri ANAC nn. 133 del 2009 e 112 del 2012)

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art.124 del Codice.

Nel caso che le “Informazioni Antimafia” di cui all'art. 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione.

5. Cauzioni e garanzie richieste

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 106 del Codice, pari al 2% dell'importo stimato dell'appalto, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 8 del Codice:

- *in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice;*
- *fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49 comma 1 del D. Lgs 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la tesoreria del Comune di Erchie, Banca Popolare Pugliese, conto corrente intestato al Comune di Erchie - IBAN IT18V0526279748T20990001211*
- *con fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.*

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli art. 84 e 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

In caso di presentazione della cauzione provvisoria in contanti, mediante assegno circolare o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata, a pena di esclusione, anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione o di altro soggetto di cui all'art. 106, comma 3, del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.

In caso di prestazione della garanzia provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa questa dovrà:

- *essere prodotta in originale con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.*
- *essere conforme agli schemi di polizza tipo approvati con D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sul supplemento ordinario n. 16 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018 – Serie Generale;*
- *avere validità per 180 gg dalla scadenza termine ultimo per la presentazione dell'offerta;*
- *essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;*
- *essere, qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestata a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;*
- *prevedere espressamente:*
 - a) *la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;*
 - b) *la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;*
 - c) *la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;*
 - d) *la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui agli artt. 103 del Codice.*

La garanzia provvisoria resta stabilita nella misura del 2% (due percento) dell'importo stimato dell'appalto, e la garanzia definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale o nella maggiore misura determinata ai sensi dell'art. 117, comma 1, del D. lgs. 36/2023.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, comma 8, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta il possesso dei relativi requisiti producendo copia dei certificati posseduti.

Si precisa che dovrà essere indicato come beneficiario della cauzione provvisoria e di quella definitiva il Comune di Erchie.

Si precisa, altresì, che:

- a) *in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 68, comma 1, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 65, comma 2, lett. f), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;*
- b) *in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;*
- c) *in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e d) dell'art. 65, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.*

La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione, previa attivazione del soccorso istruttorio (fermo restando, al fine di scongiurare la successiva espulsione dalla gara, che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta).

Ai sensi dell'articolo 106, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto.

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare:

- a) la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 117 del Codice;
- b) la polizza **RCT/RCO**; Per RCT: il massimale di tale polizza dovrà essere adeguato

alle condizioni di rischio che implica l'appalto e comunque non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro, con il limite minimo di € 1.000.000,00 (unmilione/00) per persona danneggiata e di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per danni a cose; Per RCO: il massimale di tale polizza dovrà essere non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro, con il limite di € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per persona, per infortuni non rientranti nella copertura INAIL.

Le polizze di cui al presente comma dovranno recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e dovranno coprire l'intero periodo dell'appalto. **La polizza assicurativa RCT / RCO dovrà essere rilasciata completa di appendice con la quale la compagnia si impegna a coprire i rischi derivanti dall'esecuzione del presente appalto.**

6. Requisiti di idoneità professionale, di capacità economico- finanziaria e di capacità tecnica necessarie per la partecipazione

Per poter partecipare alla presente procedura di gara, gli operatori economici devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnica, ai sensi dell'art. 100 del Codice dei contratti, di seguito indicati:

a) Requisiti di idoneità professionale:

1. Iscrizione nel registro imprese della C.C.I.A.A. per attività inerente all'oggetto del presente appalto ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza. Le Cooperative dovranno essere iscritte all'Albo delle Società cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività produttive) del 23/06/2004;

b) Requisiti di capacità economico-finanziaria:

1. Possesso di un **fatturato complessivo globale d'impresa** realizzato nell'ultimo triennio (2020, 2021 e 2022) non inferiore ad € 600.000 ed uno di importo pari ad € 400.000 per servizi identici o similari (appalti di refezione scolastica ovvero di ristorazione collettiva per conto di amministrazioni pubbliche). La dimostrazione del possesso del requisito relativo al fatturato specifico deve essere accompagnata dall'elenco dei servizi e delle amministrazioni presso cui i servizi sono stati svolti.
2. Avere realizzato negli ultimi tre anni finanziari un utile di esercizio così come risulta dai singoli bilanci depositati.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività $[(\text{fatturato richiesto}/3) \times \text{anni di}$

attività] – cfr. sul punto determinazione Aut. vig. sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 15/1/2014 n. 1 – “Linee guida per l'applicazione dell'art. 48 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.”

c) Requisiti di capacità tecnica:

- 1. Aver eseguito, con buon esito, negli ultimi tre anni (2020, 2021 e 2022), per conto di Enti Locali o altra Pubblica Amministrazione/ente Pubblico e/o privati, servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto.** Il concorrente fornirà, a tal fine e ai sensi dell'art. 86 co. 5 del Codice, un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Per servizi analoghi si intendono quelli aventi ad oggetto la gestione di servizi di ristorazione collettiva quali, a titolo esemplificativo, mense scolastiche, mense universitarie, mense ospedaliere, mense aziendali.
- 2. Aver svolto in ciascuno degli ultimi tre anni (2020, 2021 e 2022) il servizio di refezione scolastica per un numero medio di 27.000 pasti annui;**
- 3. Essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 (Sistema di gestione della qualità aziendale) in corso di validità.**

ATTENZIONE - Indicazioni per concorrenti ad identità plurisoggettiva e consorzi

Il requisito di cui alla lettera a), relativo all'iscrizione nel registro delle imprese o albo:

1. nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, di cui all'art. 65, co. 2, lett. e), f), g), e h) del Codice, **ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso della relativa iscrizione;**
2. nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b) e d), del Codice (consorzi di cooperative e consorzi stabili) **il requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio.**

I requisiti di cui alla lettera b) – punti 1 e 2- relativi al fatturato e alla lettera c)- punti 1 e 2- relativi ai servizi analoghi svolti, devono essere soddisfatti:

1. nel caso dei soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. e), f), g), e h) del Codice, dal raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE o imprese aderenti al contratto di rete **nel suo complesso.** Detti requisiti devono essere posseduti nella misura minima del **60%** (sessanta per cento) dall'impresa mandataria e per la restante parte cumulativamente dalle imprese mandanti ciascuna nella misura minima del **20%** (venti per cento);

2. nel caso di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b) del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) direttamente dal consorzio;
3. nel caso di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. d) (consorzi stabili) vengono sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori.

Il requisito di cui alla lettera c) - punto 3- relativo alla certificazione:

1. nel caso dei soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. e), f), g), e h) del Codice, deve essere posseduto da tutti gli operatori economici del raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese che eseguono il servizio;
2. nel caso di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b) e d) del Codice, deve essere posseduto dal Consorzio ovvero dalle singole imprese consorziate che eseguiranno il servizio (Consorzi di Cooperative e Consorzi stabili)

Si precisa che il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla gara.

AVVALIMENTO

In attuazione della disposizione di cui all'art. 104 del Codice, il concorrente singolo o consorziato, raggruppato o aggregato in rete, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - **a pena di esclusione** - in sede di domanda di partecipazione, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 104. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla procedura sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il divieto di avvalersi dei requisiti della stessa impresa non riguarda i concorrenti riuniti in associazione temporanea o consorzio ordinario (vds. sentenza Consiglio di Stato sez. III del 04.11.2015)

È possibile l'avvalimento tra imprese facenti parte di un medesimo RTI (cfr. deliberazione AVCP n. 2/2012).

È ammesso l'avvalimento plurimo o frazionato: ciò in conformità a quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia, sez. V, 10 ottobre 2013, in causa C-94/12, nonché dalla giurisprudenza amministrativa nazionale (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sezione

V, sentenza 8/02/2011, n. 857 e sentenza 9/12/2013 n. 5874); ne consegue che ciascun concorrente può avvalersi, per una stessa categoria di qualificazione, delle capacità di più imprese ausiliarie.

6 bis. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema *AVCpass*, reso disponibile dall'ANAC con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss. mm. ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

7. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 108, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023) sulla base dei parametri e sub - parametri di valutazione e relativi pesi e sotto pesi indicati nel presente disciplinare di gara.

Il prezzo offerto deve essere determinato mediante ribasso rispetto a quello posto a base di gara.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO MASSIMO		
A.	OFFERTA TECNICA	80
B	OFFERTA ECONOMICA	20
TOTALE PUNTI		100

Le offerte presentate dalle imprese concorrenti verranno sottoposte all'esame di una Commissione appositamente costituita ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 36/2023.

A. OFFERTA TECNICA

Il punteggio relativo all'offerta tecnica – **max punti 80** - sarà attribuito secondo i seguenti criteri e sub criteri e relativi punteggi massimi indicati nella tabella di seguito riportata:

	<i>CRITERI DI VALUTAZIONE</i>	<i>PUNTI MAX</i>	<i>SUB</i>	<i>SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE</i>	<i>PUNTI D MAX</i>	<i>PUNTI T MAX</i>
a	Sistema organizzativo e gestione del servizio	29	a.1	<i>Modalità di scelta ed approvvigionamento delle derrate alimentari e strategie di controllo per il mantenimento degli standards qualitativi dichiarati</i>	10	
			a.2	<i>Gestione della preparazione e della cottura dei pasti: indicazione dei criteri e modalità organizzative della fase di preparazione e cottura dei pasti</i>	10	
			a.3	<i>Gestione della distribuzione e somministrazione dei pasti nella mensa scolastica: indicazione dei criteri e modalità organizzative della distribuzione dei pasti</i>	5	
			a.4	<i>Operazioni di pulizia e sanificazione degli ambienti, mezzi e strumenti utilizzati. Impiego di prodotti di pulizia (detersivi, detergenti) a basso impatto ambientale</i>	4	
b	Piano di organizzazione e gestione organico dedicato al servizio e piano formativo	7	b.1	<i>Piano di utilizzo del personale al fine di garantire un elevato standard del servizio rispetto al contesto socio culturale del territorio. Il piano dovrà contenere l'indicazione del direttore responsabile, con relativo curriculum, nonché del numero, della qualifica e dei tempi di impiego degli addetti che l'I.A. porrà in servizio nel centro di cottura, ed altresì dovrà prevedere l'applicazione dell'art. 57 del D. Lgs. n. 36/2023 finalizzato alla salvaguardia e stabilità del personale precedentemente assunto nell'ultimo appalto aggiudicato dall'A.C.</i>	5	
			b.2	<i>Piano di formazione ed aggiornamento del personale su argomenti riportati nell'art. 42 del Capitolato speciale d'Appalto</i>	2	

c	Pasti trasportati: relazione tecnica sul centro cottura messo a disposizione dalla ditta redatta da tecnico abilitato. Il suddetto centro cottura dovrà essere autorizzato per l'attività di produzione di pasti veicolati, con una potenzialità pari ad almeno 635 pasti ed alla produzione dei pasti per celiaci secondo la normativa vigente. I concorrenti devono specificare l'ubicazione del centro cottura presentando la documentazione necessaria a comprovare la proprietà o il possesso sulla base di un contratto di fitto o di comodato unitamente alla relativa autorizzazione sanitaria o, in subordine, apposita dichiarazione attestante l'esatta ubicazione e l'impegno a dotarsi del suddetto centro cottura e delle relative documentazioni ed autorizzazioni entro 30 gg dall'aggiudicazione	3	c.1	<i>Mezzi di trasporto, indicazione del numero e delle caratteristiche tecniche degli automezzi utilizzati per il trasporto dei pasti:</i> <i>0,5 punti per ogni mezzo Diesel/benzina</i> <i>1 punto per ogni mezzo Gpl/metano/ibrido</i>		2
			c.2	<i>Distanza tra l'indirizzo del centro cottura (da utilizzare per la preparazione dei pasti da veicolare come emergenza per l'intera durata contrattuale) e la sede municipale secondo fonte Google Maps:</i> <i>Entro 30 minuti</i> <i>1 punto</i> <i>Entro 50 minuti</i> <i>0,5 punti</i>		
d	Gestione delle emergenze	5	d.1	<i>Strumenti e metodologie messe in campo dalla concorrente volte a prevenire eventi critici e ottimizzare i tempi di intervento</i>	5	

<p>e</p> <p>Qualità delle derrate impiegate nei pasti. Per i prodotti biologici si considera l'ulteriore percentuale in peso sulla minima percentuale richiesta ai sensi dei CAM (Criteri Ambientali Minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari settore ristorazione scolastica).</p>	<p>21,5</p>	e.1	Ortofrutta, cereali, legumi (max 2 punti)	
			Biologico superiore al 50% e fino all'80%	1
			Biologico superiore all'80%	2
		e.2	Carne bovina (max 2 punti)	
			Biologico superiore al 50% e fino all'80%	1
			Biologico superiore all'80%	2
		e.3	Carne suina (max 2 punti)	
			Biologico superiore al 50% e fino all'80%	1
			Biologico superiore all'80%	2
		e.4	Carne avicola (max 2 punti)	
			Biologico superiore al 50% e fino all'80%	1
			Biologico superiore all'80%	2
		e.5	Olio extravergine di oliva (max 2 punti)	
			Biologico superiore al 50% e fino all'80%	1
			Biologico superiore all'80%	2
		e.6	Polpa e passata di pomodoro (max 2 punti)	
			Biologico superiore al 33% e fino all'70%	1
			Biologico superiore all'70%	2
		e.7	Salumi e formaggi (max 2 punti)	
			Biologico superiore al 30% e fino all'70%	1
	Biologico superiore all'70%	2		
e.8	Utilizzo di prodotti biologici a km 0 ed a filiera corta (1 punto per ogni prodotto)		4	

			e.9	Utilizzo di prodotti DOP/IGP (1 punto per ogni prodotto)		3
			e.10	<i>Somministrazione di prodotti provenienti da aziende che praticano agricoltura sociale di cui alla legge 18 agosto 2018 n. 141 e/o da aziende iscritte nella Rete del lavoro agricolo di qualità (LAQ) di cui all'art. 6 del D. L. 24 giugno 2014 n. 91 in percentuale superiore al 10% di quelli complessivamente somministrati*</i>		0,5
f	Trasporto dei prodotti a filiera corta, veicolazione pasti e logistica	2,5	f.1	<i>Trasporto primario dei prodotti da filiera corta e km 0 effettuato con veicoli a trazione elettrica o ibrida, a idrogeno, o alimentati con biocarburanti, combustibili sintetici e paraffinici, gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso – GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto – GNL) o con gas di petrolio liquefatto (GPL) e con delle misure di gestione ambientale della logistica**</i>		1
			f.2	<i>Veicolazione dei pasti attraverso mezzi di trasporto a minori consumi energetici, quali i veicoli a trazione elettrica o ibrida, a idrogeno, o alimentati con biocarburanti, combustibili sintetici e paraffinici, gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso – GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto – GNL) o con gas di petrolio liquefatto (GPL)*** Punti 1 Utilizzo di mezzi a benzina o a gasolio Euro 6 Punti 0,5</i>		1

			f.3	<i>Adozione di soluzioni collettive per le attività di deposito e trasporto delle merci come magazzinaggio comune, ovvero spostamenti a pieno carico degli automezzi, con conseguente riduzione del numero di viaggi per il trasporto primario (trasporto delle materie prime dai fornitori al centro di cottura) e/o secondario (trasporto dei pasti dal centro cottura al sito di consumo dei pasti)****</i>		0,5
g	Proposte innovative e migliorative	6,5	g.1	Iniziative di educazione alimentare rivolte agli utenti del Servizio di refezione scolastica (max 4 punti)		
				<i>Iniziative destinate agli utenti/alunni del servizio di ristorazione scolastica (0,5 punti per ogni incontro/laboratorio/convegno/ecc ... per anno scolastico)</i>		2
				<i>Iniziative destinate alle famiglie di provenienza (0,5 punti per ogni incontro/laboratorio/convegno/ecc ... per anno scolastico)</i>		2
			g.2	Destinazione del cibo non somministrato (max 2,5 punti)		
				<i>Soltanto dichiarazione</i>		1
				<i>Sottoscrizione di uno specifico protocollo con Organizzazione non lucrativa di utilità sociale che distribuisce gratuitamente i prodotti alimentari agli indigenti</i>		2,5
h	Possesso del rating di legalità: possesso del certificato relativo al rating di legalità dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato così suddiviso:	1,5	h.1	<i>Punteggio da una a tre stellette (0,5 punti per ogni stelletta)</i>		1,5

i	Possesso di altre certificazioni di qualità attinenti al servizio	4	i.1	Sarà assegnato 1 punto per ogni certificato diverso da quello necessario per l'ammissione alla gara attinente al servizio		4
---	--	----------	-----	---	--	----------

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi Discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi Tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto.

**Verifica sub-criterio e.10:* presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante contenente l’impegno assunto (indicazione delle tipologie, delle quantità e delle caratteristiche – biologico/convenzionale/difesa integrata volontaria – dei prodotti alimentari); elenco dei fornitori; indicazione delle relative caratteristiche soggettive (iscrizione nella Rete LAQ o agricoltura sociale). Allegare altresì i contratti preliminari con i potenziali subfornitori i quali devono riportare tutte le informazioni di interesse, tra le quali la loro capacità produttiva.

***Verifica sub-criterio f.1:* presentare una dichiarazione dell’impresa che gestirà i trasporti primari che riporti l’elenco dei veicoli che verranno utilizzati, indicando il costruttore, la designazione commerciale e il modello, la categoria, la classe, il motopropulsore (a combustione interna, elettrico, ibrido), il tipo di alimentazione, la classe di omologazione ambientale e la targa dei mezzi di trasporto, se già disponibile e descrivere le misure di gestione ambientale della logistica.

****Verifica sub-criterio f.2:* presentare una dichiarazione con la quale si attestino gli impegni assunti; si devono elencare i veicoli che verranno utilizzati, riportando costruttore, designazione commerciale e modello, categoria, classe, motopropulsore (a combustione interna, elettrico, ibrido), il tipo di alimentazione, la classe di omologazione ambientale, la targa dei mezzi di trasporto, se già disponibile.

*****Verifica sub-criterio f.3:* Presentare una dichiarazione dell’adesione ad un Sistema di gestione centralizzata delle attività di deposito e trasporto delle merci o dell’eventuale proprietà di un deposito a tal fine destinato. Allegare il protocollo sottoscritto tra fornitore e la società che detiene il sistema di gestione centralizzata delle attività di deposito e trasporto delle merci.

METODO DI ATTRIBUZIONE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA

- a) Per quanto concerne gli **elementi qualitativi** cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, il punteggio è assegnato sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Coefficienti
Ottimo	1,00 È ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Distinto	0,70 Aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,50 Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Sufficiente	0,30 Appena percepibile o appena sufficiente
Insufficiente	0,00 Nessuna proposta o nessun miglioramento rilevante

Per ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente.

A ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente, da 0 (zero) a 1 (uno), per il sub-peso o per il peso previsto.

- b) Agli elementi cui è assegnato un **punteggio tabellare** identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta dell’elemento richiesto.

La commissione procederà poi alla somma dei suddetti punteggi.

Soglia di sbarramento: Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all’apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui Progetto Tecnico abbia conseguito un punteggio inferiore a 45/80.

Riparametrazione: Successivamente alla somma dei suddetti punteggi e all’eventuale esclusione delle offerte non adeguate, la commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi tecnici complessivi, riportando a 80 il punteggio più elevato e riparametrando proporzionalmente ad esso tutti gli altri punteggi attribuiti.

B. OFFERTA ECONOMICA: Max 20 punti

L’offerta economica consiste nell’indicazione della percentuale di ribasso proposta da applicare sull’importo a base di gara, pari ad € 5,10 oltre iva ed al netto degli oneri della

sicurezza non soggetti a ribasso di € 0,04. Tale ribasso deve essere espresso in cifre e in lettere.

In caso di difformità tra l'offerta indicata in lettere e l'offerta indicata in cifre prevale sempre l'offerta indicata in lettere, anche se quella in cifre risulti più conveniente per l'amministrazione (cfr. Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria-sentenza 13 novembre 2015- n. 10).

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per la valutazione dell'offerta economica si procederà secondo il seguente criterio: il punteggio massimo previsto pari a 20 punti sarà attribuito all'offerta con il ribasso più conveniente e alle rimanenti offerte sarà attribuito un punteggio derivante dall'applicazione della seguente formula non lineare prevista dalle Linee Guida ANAC:

$$V_n = \left(\frac{R_i}{R_{\max}} \right)^{0,5} \times 20$$

Dove:

V_n è il punteggio attribuito al concorrente in esame;

R_i è il ribasso offerto dal concorrente in esame;

R_{\max} è il ribasso massimo offerto in gara;

20 è il punteggio economico massimo attribuibile all'offerta economica.

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare A PENA DI ESCLUSIONE i propri **costi della manodopera e i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro.**

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e valida, con riserva di non procedere ad alcuna aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, come previsto dall'art. 108, c. 10 del D. Lgs. n. 36/2023. Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento.

8. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

Le modalità e i tempi di presentazione dell'istanza di partecipazione, dell'offerta e della documentazione amministrativa sono disciplinati nell'allegato regolamento disciplinante la gestione della gara telematica.

Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica,

ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

9. Contenuto della "Busta amministrativa"

Nella "Busta amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

- I. **Domanda di partecipazione** (vds. modelli allegati sub. A, A1, A2, A3), **in bollo**, firmata digitalmente dal/i **legale/i rappresentante/i del concorrente o altro/i soggetto/i dotato/i del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso**; la domanda può essere sottoscritta digitalmente anche da un **procuratore del legale rappresentante** ed in tal caso va allegata, **a pena di esclusione dalla gara**, copia conforme all'originale della relativa procura. Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda, **a pena di esclusione** deve essere sottoscritta digitalmente **da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio, mentre nel caso di RTI o consorzi già costituiti l'istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore della sola impresa capogruppo.**

In entrambi i casi l'istanza di partecipazione, le offerte e la documentazione richiesta nel bando/disciplinare di gara dovranno essere caricate sul portale telematico, nei termini previsti dal timing di gara e secondo le modalità descritte nell'allegato regolamento, dalla sola ditta mandataria o comunque, nel caso in cui il raggruppamento non sia ancora costituito, da una delle ditte che lo compongono.

Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da **aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete**:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del decreto-legge n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del decreto-legge n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione o l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente dal

legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (*in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi*), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Nell'istanza di partecipazione il concorrente dovrà, altresì:

1. accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nel capitolato speciale di appalto e nei suoi allegati;
2. indicare i servizi per i quali intende ricorrere al subappalto;
3. dichiarare di aver effettuato il sopralluogo nei luoghi ove sarà realizzato il servizio, come risulta dall'attestazione rilasciata dalla Stazione Appaltante;
4. accettare gli obblighi derivanti dall'allegato Patto di Integrità e impegnarsi, in caso di aggiudicazione, alla sua stipula e osservanza;
5. dichiarare di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento approvato dal Comune di Erchie (BR) con delibera di GM n. 91/2014 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
6. dichiarare il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di fax, il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara;
7. dichiarare di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 nonché del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
8. *nel caso di consorzi di cooperative e artigiani*: dichiarare per quali consorziati il consorzio concorre; relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (*in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione del servizio non possono essere diversi da quelli indicati*);
9. *nel caso di consorzi stabili*: dichiarare per quali consorziati il consorzio concorre; relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (*in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione del servizio non possono essere diversi da quelli indicati*);
10. *nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito*: allegare mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente;
11. *nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti*: allegare atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto designato quale capogruppo e con indicazione della quota di partecipazione al

consorzio, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente.

12. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito: indicare

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente;

13. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del decreto-legge n.5/2009:*
 - a) allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - b) indicare (con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) per quali imprese la rete concorre e, relativamente a queste ultime, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (*in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione del servizio non possono essere diversi da quelli indicati*);
 - c) dichiarare la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente;
- *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del decreto-legge n.5/2009:*
 - a) allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente. Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata, ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata

autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- *se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la qualifica di mandataria:*

a) allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del CAD, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente;

ovvero

b) allegare copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

b.1- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b.2- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

b.3- la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente. Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

II. Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, **relativa al possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica:**

III. Dichiarazione sostitutiva (vds. modelli allegati sub C) resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss. mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, **a pena di esclusione:**

1. Attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 94, commi 1, 2 e 5 e nell'articolo 98 del Codice, e precisamente:

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Oppure, nel caso di autorizzazione alla partecipazione alle gare rilasciata dal giudice delegato al curatore fallimentare, autorizzato all'esercizio provvisorio, ex art. 124, comma 4, del Codice:

b) di trovarsi in stato di fallimento e di aver, tuttavia, ottenuto, ai sensi dell'art. 124, comma 4, del Codice, autorizzazione alla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti e concessioni giusto provvedimento [inserire gli estremi del provvedimento] adottato dal [inserire riferimenti relativi all'autorità giudiziaria che ha adottato il decreto]

Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale:

c.1- di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici giusto provvedimento..... [inserire gli estremi del provvedimento] adottato dal [inserire riferimenti relativi all'autorità giudiziaria che ha adottato il decreto] alle seguenti condizioni:.....; per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i documenti di cui ai successivi punti a.1-a.4.

Oppure:

c.2- di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto [inserire gli estremi del provvedimento] adottato dal [inserire riferimenti relativi all'autorità giudiziaria che ha adottato il decreto] e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici giusto provvedimento [inserire gli estremi del provvedimento] adottato dal [inserire riferimenti relativi all'autorità giudiziaria che ha adottato il decreto] alle seguenti condizioni:.....; per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa

mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

a.1 - relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

a.2. - dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;

a.3- dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:

- attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95, 96 e 98 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;
- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;
- attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 65 del Codice;

a.4- originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto, per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

2. **L'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.** L'esclusione ed il divieto operano nei confronti dei soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del Codice Antimafia –

D. Lgs. n. 159/2011¹ (l'autocertificazione circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 2 dovrà essere resa separatamente dai predetti soggetti – vds. **Modello allegato C1a**).

Ai sensi dell'art. 94, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, l'esclusione va disposta se la misura interdittiva è stata emessa nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

3. Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291- quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a

¹ Art. 85. Soggetti sottoposti alla verifica antimafia: "1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto. 2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto: a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza; b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico; d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; e) per le società semplice e innome collettive, a tutti i soci; f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari; g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato; h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti; i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie. 2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa. 2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato. 3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater."

- un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;**
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;**
 - b- bis) - false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile**
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;**
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;**
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;**
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24;**
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.**

L'esclusione e il divieto di cui ai precedenti punti 2 e 3 operano se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare, del direttore tecnico o figura equivalente, del titolare di poteri institori *ex art.* 2203 del c.c. o del procuratore speciale munito di potere di rappresentanza e titolare di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, se si tratta di impresa individuale; del socio, del direttore tecnico o figura equivalente, del titolare di poteri institori *ex art.* 2203 del c.c. o del procuratore speciale munito di potere di rappresentanza e titolare di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari, del direttore tecnico o figura equivalente, del titolare di poteri institori *ex art.* 2203 del c.c. o del procuratore speciale munito di potere di rappresentanza e titolare di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o figura equivalente, del titolare di poteri institori *ex art.* 2203 del c.c. o del procuratore speciale munito di potere di rappresentanza e titolare di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, ovvero, ancora, del socio unico persona fisica o del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

(l'autocertificazione circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94, comma 1, dovrà essere resa separatamente dai predetti soggetti – vds. modello

allegato C1b). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi soci.

Le cause di esclusione di cui all'art. 94, comma 1, del Codice operano anche nei confronti dei *soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente la data del presente bando*, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; in tal caso, quale che sia la tipologia e la natura dell'impresa partecipante, la dichiarazione circa la inesistenza di tali requisiti negativi deve essere resa *dai soggetti cessati da una delle predette cariche nell'anno precedente la data del presente bando ovvero, in loro sostituzione, dal legale rappresentante dell'impresa medesima (vds. modelli allegati C2 – C3).*

Sono equiparati ai cessati i soggetti che hanno ricoperto le cariche di cui sopra nelle società oggetto di trasformazione, fusione, anche per incorporazione, scissione e/o nelle società cedenti o affittanti rami d'azienda.

Le cause di esclusione di cui all'art. 94, comma 1, del Codice in ogni caso non operano **quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.**

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a **cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.**

Nella dichiarazione devono essere indicate tutte le condanne penali riportate dal dichiarante, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, mentre non sono obbligatorie le informazioni in merito alle condanne subite per reati che sono stati depenalizzati ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

In caso di condanna passata in giudicato occorre indicare, in apposita dichiarazione separata, il reato per cui si è subita condanna alla pena, anche accessoria, inflitta ed ogni altra circostanza utile alla verifica di cui all'art. 94, comma 1, del Codice; in alternativa, allegare certificazione del casellario giudiziale.

Nell'ipotesi in cui la sentenza definitiva di condanna abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, il concorrente è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati. Se la stazione appaltante ritiene che le suddette misure siano

sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto. Non si può avvalere di questa facoltà l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione a procedure di appalto, ciò per tutto il periodo di esclusione derivante da tale sentenza;

4. **Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm. ii.** L'esclusione ha la durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
5. **Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;**
6. **Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali ai sensi dell'art. 98 Dlgs. 36/2023 tali da incidere sull'affidabilità e l'integrità dell'operatore.** L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno degli elementi elencati al comma 3 dell'art. 98 D.Lgs. 36/2023, tra i quali rientrano, a titolo meramente esemplificativo:
 - le sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
 - le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
 - il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - il grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori; la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove non sia stata rimossa;
 - l'abusivo esercizio di una professione; la bancarotta semplice o fraudolenta, l'omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o il ricorso abusivo al credito;
 - l'aver commesso reati tributari ai sensi del D.lgs. 74/2000 o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;

7. **Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;** si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
8. **Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;** si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;

Le cause di esclusione di cui ai punti 7 e 8 non operano quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

9. **Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;**
10. **Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12/3/1999 n. 68;**
11. **Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione** (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del Decreto Legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990), compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;

11-bis) Di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

11-ter) Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

12. **Di non trovarsi nella situazione di cui all'art. 94, comma 5, del Codice;**

- 13. Che la sua partecipazione non determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 16 del Codice²;**
- 14. Che non sussistono nell'impresa le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001;**
- 15. L'impresa non versa in nessun'altra causa di esclusione prevista dalla legge;**
- 16. Attesta, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5 dell'art. 95 del Codice:**
- a) opzione 1:** di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- a) opzione 2:** di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;
- a) opzione 3:** di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;
- b)** di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e ss. mm. ii. *ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani*, di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e ss. mm. ii ma che gli stessi si sono conclusi;
- c)** di essere iscritto alla Camera di Commercio, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento; devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici con riferimento anche ai cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando;
- d)** di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- e)** di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle

² Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62

condizioni e degli oneri contrattuali, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nei luoghi dove deve essere eseguito il servizio;

- f) di aver preso nel complesso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- g) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da impiegare nel servizio, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione dello stesso;
- h) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice per i casi di eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario;
- i) Indica le posizioni INPS e INAIL.

IV. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del D. Lgs. n. 36/2023 il concorrente dovrà, a pena di esclusione, allegare alla domanda di partecipazione:

- a) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta digitalmente e attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indicare l'impresa ausiliaria;
- b) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria relativa al possesso da parte di quest'ultima dei requisiti tecnici-professionali ed economici;
- c) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- d) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che attesta che quest'ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata, ai sensi dell'articolo 65 del Codice;
- f) **originale o copia autentica del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si

applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto postea base di gara.

V) A pena di esclusione, documento attestante il versamento in contanti o in titoli della **cauzione provvisoria o fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza** relativa alla **cauzione provvisoria** valida per almeno centoottanta giorni dalla presentazione dell'offerta, con allegata la dichiarazione dell'istituto bancario o dell'assicurazione contenente l'impegno, verso il concorrente, a rilasciare la garanzia fideiussoria relativa alla **cauzione definitiva** di cui all'art. 117 del Codice.

Gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice dovranno allegare copia conforme della certificazione di cui all'art. 106 comma 8 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

VI) PASSOE rilasciato dall'ANAC in ottemperanza all'art. 2 comma 3 lettera b della Delibera ANAC n. 157/2016, previa registrazione online al "Servizio AVCPASS" sul sito web dell'autorità (www.avcp.it), fra i servizi ad accesso riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, con l'indicazione del CIG che identifica la procedura. In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento, ai sensi dell'art. 69 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice (eventuale).

Detto documento consente di effettuare la verifica dei requisiti dichiarati dall'impresa in sede di gara, mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS da parte dell'Amministrazione.

VII) Ricevuta del versamento della somma di € 80,00 (ottanta/00) a favore dell'A.N.A.C. (art. 2 della Delibera Anac n. 830 del 21 dicembre 2021) da effettuarsi con una delle seguenti modalità:

- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure il manuale del servizio.

A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; a partire dal 1° maggio 2010 è attiva la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

VIII) DGUE debitamente firmato digitalmente;

IX) **Il Patto di Integrità e il Codice di comportamento** debitamente firmati per accettazione su ogni foglio;

X) **L'allegato (All. R) di designazione del Responsabile del trattamento dei dati**, debitamente sottoscritto per presa visione dal legale rappresentante, contenete i vincoli, gli ambiti di competenza nonché gli obblighi da rispettare nel trattamento stesso dei dati per l'espletamento dei servizi da effettuare per conto del Comune di Erchie (Titolare).

XI) **Documento che attesti l'avvenuto sopralluogo;**

XII) **Modulo assolvimento imposta di bollo.**

10. Contenuto della “Busta tecnica”

La “**busta tecnica**” deve contenere, **a pena di esclusione dalla gara**, l'offerta tecnica che, **sempre a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da altro/i soggetto/i dotato/i del potere di impegnare contrattualmente l'impresa medesima**. Qualora il concorrente sia una associazione temporanea, un consorzio o un GEIE non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta **digitalmente** da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

In ogni caso, la busta tecnica dovrà essere caricata sul portale telematico, nei termini previsti dal timing di gara e secondo le modalità descritte nell'allegato regolamento, dalla sola ditta mandataria o comunque, nel caso in cui il raggruppamento non sia ancora costituito, da una delle ditte che lo compongono.

L'offerta tecnica deve essere costituita da una relazione tecnica dei servizi offerti. La relazione deve contenere una proposta tecnico-organizzativa con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al precedente punto 7 “Criterio di Aggiudicazione” - lettera A.

La Relazione tecnica (escluse schede tecniche, certificazioni, percorsi, autorizzazioni sanitarie, ecc...) non potrà superare n. 30 facciate in formato A4, numerate, carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea 1,5. Le pagine eventualmente eccedenti tale limite non saranno sottoposte a valutazione.

Qualora il concorrente intenda avvalersi della riserva sull'accesso all'offerta tecnica presentata, dovrà inserire nella busta B (Offerta tecnica) idonea documentazione che argomenti, in modo approfondito e congruo, le ragioni per le quali le eventuali parti dell'offerta, che devono essere espressamente indicate, sono escluse dal diritto di accesso e deve fornire un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di

eventuali segreti tecnici e commerciali. La stazione appaltante si riserva, comunque, di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso agli atti.

11. Contenuto della “Busta economica”

Nella “**Busta economica**” deve essere contenuta, **a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione, in bollo**, redatta in lingua italiana, contenente **il ribasso percentuale offerto rispetto al prezzo posto a base di gara pari € 5,10**, al netto di € 0,04 (Euro zero/04) non soggetti a ribasso d'asta per oneri di sicurezza.

Il ribasso deve essere espresso in cifre ed in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta - **in caso di difformità tra l'offerta indicata in lettere e l'offerta indicata in cifre, prevale sempre l'offerta indicata in lettere, anche se quella in cifre risulti più conveniente per l'Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, sentenza 13 novembre 2015 n. 10).**

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da altro/i soggetto/i dotato/i del potere di impegnare contrattualmente l'impresa medesima. Qualora il concorrente sia una associazione temporanea, un consorzio o un GEIE non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

In ogni caso l'istanza di partecipazione, le offerte e la documentazione richiesta nel bando/disciplinare di gara dovranno essere caricate sul portale telematico, nei termini previsti dal timing di gara e secondo le modalità descritte nell'allegato regolamento, dalla sola ditta mandataria o comunque, nel caso in cui il raggruppamento non sia ancora costituito, da una delle ditte che lo compongono.

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare, a pena di esclusione, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

I costi della manodopera e costi derivanti da “rischio specifico” dovranno essere specificati indicandone l'importo in cifre e in lettere e la percentuale di tale importo rispetto al prezzo offerto, quale risultante applicando all'importo a base di gara il ribasso offerto dalla ditta.

12. Svolgimento delle operazioni di gara.

12.1 – Apertura della busta amministrativa - verifica documentazione Amministrativa

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno __.__.2023 alle ore _____.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti almeno un giorno prima della data fissata, a mezzo PEC tramite il portale della Centrale Unica di Committenza presso l'Unione dei Comuni di Montedoro.

Le sedute pubbliche di gara si svolgeranno con modalità da remoto sul portale Traspare della Centrale Unica di Committenza presso l'Unione dei Comuni di Montedoro.

Il R.U.P. procederà nella prima seduta pubblica, a verificare la tempestiva e corretta presentazione delle offerte telematiche caricate dai concorrenti sul portale Traspare, all'apertura delle buste "A" contenenti la documentazione amministrativa e, quindi:

- a. verificare la correttezza formale dei plichi pervenuti con riferimento ai tempi alle modalità di trasmissione;
- b. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 4.4;
- c. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d. redigere il provvedimento di ammissione/esclusione dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2023.

Successivamente alla declaratoria definitiva dei concorrenti da ammettere al prosieguo delle operazioni di gara, il R.U.P. sempre in seduta pubblica, procede all'apertura delle buste "B – Offerta Tecnica", al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto.

Ad esito di tale operazione, rimetterà il tutto alla Commissione Giudicatrice per l'esame e valutazione delle offerte tecniche ed economiche.

12.2. - La Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 36/2023, dopo la scadenza del termine per il caricamento delle offerte ed è composta da n. 3 membri.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93 comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.

La stazione appaltante pubblica sul profilo di committente nella sezione "Amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 28 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023.

12.3. Apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica

L'esame e valutazione delle offerte tecniche con attribuzione dei relativi punteggi con le modalità indicate al punto 7 lettera A sarà effettuata dalla Commissione Giudicatrice in una o più sedute riservate.

Successivamente, in seduta pubblica con modalità da remoto (che sarà comunicata agli operatori economici a mezzo PEC per il tramite del portale "Traspare" della C.U.C. presso l'Unione dei Comuni di Montedoro), procederà a comunicare l'esito della valutazione delle offerte tecniche e, a seguire, all'apertura, esame e valutazione delle

buste telematiche contenenti l'offerta economica, all'assegnazione dei relativi punteggi con applicazione della formula indicata al punto 7 lettera B.

In caso di discordanza fra i valori espressi in cifre e quelli espressi in lettere verranno presi in considerazione i valori espressi in lettere.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà all'esperimento del tentativo di miglioramento delle offerte, anche laddove non siano presenti alla seduta tutte le imprese concorrenti. In difetto di offerte migliorative, si procederà mediante sorteggio fra le offerte uguali.

All'esito delle suddette operazioni, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 12.5. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023, e in ogni altro caso in cui, in base ad elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 12.4.

Ai fini del calcolo della soglia di anomalia, si terrà conto del punteggio ottenuto prima delle riparametrazioni.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione giudicatrice provvede a comunicare tempestivamente al RUP le eventuali esclusioni da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 70 del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 70 del Codice, in quanto la commissione di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice.

12.4 – Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. La Stazione appaltante procederà comunque a valutare la congruità delle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione,

entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e procede all'esclusione, ai sensi degli articoli 70 e 110, del Codice, delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili. Successivamente procede ai sensi del seguente punto 12.5.

12.5 - Aggiudicazione dell'appalto

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti. Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 12.4, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice.

13 – Trattamento dei dati personali

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare, nell'espletamento del servizio affidato, nonché di quelli eventualmente aggiuntivi realizzabili in base alla normativa vigente, il Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato ed armonizzato dal Decreto Legislativo 101/2018, nonché il Regolamento UE 679/2016 (di seguito GDPR) e le normative collegate.

Ai sensi dell'articolo 28 del suddetto Regolamento Europeo 679/2016, l'Appaltatore, qualora l'affidamento comporti il trattamento di dati personali di cui l'Ente è Titolare del trattamento, è designato Responsabile del trattamento (di seguito "Responsabile") dei dati personali e si impegna al pieno rispetto della normativa in vigore sulla protezione dei dati personali.

In relazione a quanto sopra, si richiede all'affidatario di sottoscrivere per presa visione l'allegato (All. R) di designazione del Responsabile del trattamento dati contenente i vincoli, gli ambiti di competenza nonché gli obblighi da rispettare nel trattamento stesso dei dati per l'espletamento dei servizi da effettuare per conto del Comune di Erchie (Titolare).

In particolare per ciascun trattamento di propria competenza il Responsabile tratterà i dati secondo i principi di liceità, correttezza e riservatezza. Il Responsabile inoltre tratterà

esclusivamente i dati necessari all'espletamento della prestazione affidata e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione corrispondendo ai requisiti di esperienza capacità ed affidabilità, di cui al citato articolo 28 del GDPR. Il Responsabile dovrà fornire al Titolare del trattamento le informazioni e documenti richiesti, eventuali certificazioni sicurezza, nonché relazione sullo stato di attuazione della normativa sul Modello Organizzativo adottato. Il Titolare del trattamento può richiedere ulteriori misure rispetto a quella adottata dal Responsabile, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del Titolare stesso, né possa dare luogo a pretese da parte dello stesso Responsabile.

Il Responsabile deve designare/autorizzare i propri dipendenti in base a precise caratteristiche tecniche e professionali (ai sensi dell'art. 29 del GDPR e art.2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 e ss.m.ii.), che operano sotto la propria responsabilità; inoltre dovrà formarli e aggiornarli in materia di protezione dei dati e sicurezza delle informazioni.

Il Responsabile dovrà rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, adottando tutte le misure di sicurezza dallo stesso indicate (oggi e in futuro), e conformarsi in applicazione degli artt. 32-36 del GDPR per quanto riguarda i dati trattati presso le proprie sedi, strutture o unità operative.

Richieste pervenute al Titolare in riferimento a Dati Personali trattati dal Responsabile

Il Responsabile dovrà garantire al Titolare il rispetto nei confronti degli interessati (di cui agli articoli 15 e ss del GDPR), istruendo i propri soggetti autorizzati al trattamento sui comportamenti e le procedure da applicare per l'esercizio di tali diritti;

Violazione dei Dati – “Data Breach”

Il Responsabile, nel rispetto dell'art. 33 del GDPR, deve essere dotato di una propria policy di “Data Breach”. Ciò gli permetterà di gestire e affrontare l'eventuale incidente, e effettuare comunicazione su apposito modello in tempo utile al Titolare, in modo che se l'incidente produce perdita, furto o danni ai dati personali trattati, possano esser fatte entro i tempi di legge le opportune comunicazioni ai soggetti destinatari. Il Responsabile si impegnerà ad assistere il Titolare nelle attività di comunicazione agli interessati e/o di notifica all'Autorità Garante, come previsto dagli artt. 33 e 34 del GDPR, tenendo in considerazione la natura del trattamento e le informazioni in possesso.

Responsabile della Protezione dei Dati - “ex art. 37 del GDPR”

Il Responsabile, ove obbligatorio, dovrà provvedere a nominare la figura del DPO e pubblicare i dati di contatto sul proprio sito web e comunicarli al Titolare.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio a quanto contenuto nell'allegato I.FP “Informativa Privacy Fornitori” e alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.

13.1 – Informativa in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi del D.lgs. 10/08/2018 n. 101 che adegua il D.lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (C.D. “GDPR”) in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla gestione dell'affidamento, nel rispetto della normativa specifica di cui al D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e normative collegate.

Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente dell'Ente coinvolto nel procedimento e ai soggetti partecipanti alla gara che hanno diritto di post informazione.

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. I dati saranno conservati ai fini dei controlli dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e per le finalità statistiche e di monitoraggio dei contratti pubblici nei limiti delle previsioni della normativa

nazionale.

Titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura, è il Comune di ERCHIE, con sede in Via Santa Croce n. 2, CAP: 72020 - Contatti: protocollo.comune.erchie@pec.rupar.puglia.it. Il DPO nominato è contattabile ai recapiti del Titolare stesso o ai contatti presenti sul sito web (sezione privacy).

Erchie, lì __.__.2023

Il Responsabile dell'Area I del Comune di Erchie (BR)
Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Glauco Caniglia

Sono allegati al presente disciplinare:

- **Modello istanza di ammissione per impresa singola;**
- **Modello istanza di ammissione per RTI, consorzi ordinari e GEIE;**
- **Modello istanza di ammissione consorzi di cooperative/consorzi stabili;**
- **Modello istanza di ammissione aggregazioni di imprese aderenti al contratto direte;**
- **Modello dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica;**
- **Modello dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti generali e altre circostanze;**
- **Modello dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 94 co. 2 del D. Lgs. 36/2023;**
- **Modello dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 94 co.1 del D. Lgs. 36/2023;**
- **Modello dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 94 co. 1 del D. Lgs. 36/2023 resa dai soggetti cessati;**
- **Modello dichiarazione di cui all'art. 94 co. 1 del D. Lgs. 36/2023 resa dal Legale rappresentante per conto dei soggetti cessati;**
- **Modello dichiarazione di avvalimento da parte dell'impresa *ausiliata*;**
- **Modello dichiarazione di avvalimento da parte dell'impresa *ausiliaria*;**

- **Modello offerta economica.**